

duce che alla conseguenza di poter espropriare, e di pagare un corrispondente del valore di quello che si espropria. Ora, nella fabbricazione delle città, nei piani d'ingrandimento, od allineamento di una città, ci sono di necessità altre condizioni; vi sono delle condizioni che non implicano propriamente l'espropriazione, nè il pagamento di un dato compenso; si mettono, come dissi, delle condizioni a chi vuol fabbricare, senza le quali non si permette che fabbrichi. Ecco, la differenza, ed ecco perchè io non credo che la legge di espropriazione, che non fa altro che dichiarare di pubblica utilità un'opera, perchè si possa apprendere tosto la proprietà altrui e per conseguenza tosto pagarla per quel che vale, sia applicabile al caso dell'ampliamento di una città.

Una città dice, per esempio, voi non fabbricherete su quest'area se non sotto determinate condizioni. Se invece la città dicesse: io voglio prendervi quest'area perchè non voglio che fabbrichiate voi, voglio fabbricar io; allora sarebbe il caso dell'espropriazione forzata; ma qui non è il caso. Generalmente la condizione che s'impone, quando vi è un sistema di fabbricazione, è questa: voi se volete fabbricare dovete attenervi a questo sistema.

Ecco, lo ripeto ancora una volta, perchè non ho creduto che sia il caso identico dell'espropriazione forzata, e che basti pei piani delle città la legge del 1839.

Quanto alla domanda che mi fa, se quelle condizioni che fanno parte del piano s'intenderanno approvate egualmente, io già dissi che non credo che si possa venire ad un'ordinata edificazione delle città se non se prescrivendo insieme tali condizioni. Se alcuni rifiuteranno di assoggettarvisi, allora che cosa farà la città? Se vuol fabbricare acquisterà la proprietà, ed allora verrà veramente il caso dell'espropriazione, e fabbricherà se crede necessario di compiere il suo piano; ma finchè il proprietario vuol fabbricare lui, conviene che si attenga alle condizioni prescritte nel piano.

PRESIDENTE. Il deputato Iosti ha la parola.

MICHELINI. L'aveva domandata io prima

IOSTI. Cedo la precedenza al signor Michelini.

PRESIDENTE. Il deputato Michelini ha la parola.

MICHELINI. Proponendomi di parlare sulla nuova redazione proposta dall'onorevole deputato Pallieri, pregherei il signor presidente di rileggerla e di domandare se è appoggiata.

PRESIDENTE. La proposta del deputato Pallieri è del tenore seguente:

« Le opere di pubblica utilità e le proprietà da occuparsi per l'esecuzione delle medesime, sono determinate da decreto regio, previo il parere del Consiglio comunale e del Consiglio di Stato. »

DEFORESTA, relatore. Come relatore io prego il signor presidente di concedermi la parola, poichè forse le mie spiegazioni rischiariranno la questione e risparmieranno ulteriori osservazioni.

Gli onorevoli signori Pallieri e Gianone si mostravano sorpresi perchè la Commissione proponendo una legge interpretativa, l'abbia limitata ai piani d'ampliamento e di allineamento delle città e comuni, e proponevano che essa si estendesse a tutte le opere di utilità pubblica.

Io spiegherò i motivi pei quali la Commissione non ha creduto di proporre una legge generale per tutte le opere di utilità pubblica, e l'ha ristretta all'approvazione dei piani di ampliamento e di allineamento delle città e comuni. La Commissione ha considerato che non poteva mettersi in dubbio che i piani d'ampliamento e di allineamento delle città e dei comuni dovessero essere considerati come opere di pubblica

utilità; ha considerato ugualmente che se in generale l'applicazione delle opere di pubblica utilità come le relative dichiarazioni spettano al potere esecutivo, è però costante che in altri paesi costituzionali si fa una distinzione tra le opere pubbliche di grande importanza e i lavori di minor entità; l'approvazione dei primi è riservata al potere legislativo, e quella degli ultimi, ossia di quelli di minor entità, viene lasciata al potere esecutivo. Esaminando quindi le patenti del 6 aprile 1839 ha creduto che potesse forse essere stato pensiero del legislatore di fare appunto in quelle patenti la detta distinzione.

Diffatti nell'articolo 1° si dice: « Le opere di pubblica utilità e le proprietà da occuparsi per le medesime saranno determinate per lettere patenti, previo il parere del Consiglio di Stato, allorchè il re giudicherebbe opportuno di richiederlo. » Si credeva dunque che tra le opere di utilità pubblica ve ne fossero alcune, l'approvazione delle quali dovesse essere data in un modo, ed altre in un altro, ossia delle une il Re si riservava di dare l'approvazione per legge, vale a dire per lettere patenti, previo parere del Consiglio di Stato, e delle altre si proponeva di darle senza quella solennità, ossia nella semplice forma amministrativa. Ritenuta questa almeno probabile interpretazione di dette regie patenti, egli è evidente che se la Commissione avesse proposto una legge generale per tutte le opere di utilità pubblica, la Camera doveva esaminare necessariamente se intendeva o no di lasciare al potere esecutivo l'approvazione di tutte indistintamente le opere di pubblica utilità, qualunque ne sia l'importanza. La Commissione ha creduto che questa fosse una questione molto grave da doversi esaminare ponderatamente, e tale, che avrebbe forse potuto dare luogo a lunghe discussioni, e da doversi fons' anche previamente esaminare negli uffizi, e siccome era urgente di provvedere per l'approvazione del piano di ampliamento e di allineamento delle città, e dei comuni, e specialmente di questa capitale, ha creduto conveniente di limitare la legge a ciò, che non poteva fare oggetto di questione, cioè all'approvazione dei piani di ampliamento e di allineamento delle città e comuni, la quale nessuno contesta che spetti al potere esecutivo, salvo poi a decidere quando si presenti un' apposita legge, se tutte le altre opere di utilità pubblica saranno anche approvate dal Governo, ovvero se si dovrà in quanto ad esse fare la distinzione che è fatta in Francia colla legge del 1833 e del 6 maggio 1841, e che pare sia stata egualmente nell'intenzione del legislatore quando facevansi le tante volte ricordate patenti del 6 aprile 1839.

Ecco il motivo per cui la Commissione ha creduto di dover limitare la legge interpretativa ai piani d'ampliamento e di allineamento delle città e comuni.

Mi lusingo che, mediante queste spiegazioni, gli onorevoli preopinanti non insisteranno più negli emendamenti che proponevano perchè si estenda la legge interpretativa che si è proposta a tutte le opere di utilità pubblica, qualunque ne sia la natura, e qualunque ne sia l'importanza.

Si è poi nuovamente osservato che sarebbe conveniente di prescrivere il parere del Consiglio di Stato, e si diceva che con ciò si avrebbe una maggiore guarentigia che, prima di approvare i piani di ampliamento e di abbellimento della città, il Ministero esaminerebbe più attentamente questi piani.

Questa osservazione ha sicuramente il suo merito, ma non è da tanto, a parer mio, per far prescrivere di necessità assoluta il parere del Consiglio di Stato, perchè sarà sempre innegabile che quest'obbligo che fosse imposto al Ministero